

*Unione Province d'Italia*



**UPI**

***EMENDAMENTI***

***AS 2505***

***DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE***

***DEL DECRETO LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4***

***“MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI  
ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE  
ALL’EMERGENZA DA COVID 19, NONCHE’ PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI  
DEGLI AUMENTI DI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO”***

***15 FEBBRAIO 2022***

AS 2505

**Art. 13**

**Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021**

**Al comma 1, il primo capoverso è così riformulato :**

**1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 330 per i Comuni e 70 milioni per le Province e Città metropolitane, e sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19, anche nell'anno 2022; le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori di spesa specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate.**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è finalizzato a integrare il c.d. "fondo Covid" per l'anno 2022 di 400 milioni, in considerazione del perdurare dell'emergenza pandemica e dei necessari e conseguenti interventi in materia di scuola, lavoro, trasporti, ecc.*

*Elemento di rilievo è altresì la necessità di ristorare gli enti delle minori entrate tributarie ed extratributarie connesse all'emergenza sanitaria e al collegato ciclo economico.*

*necessita di copertura*

AS 2505

**Art. 13**

**Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021**

dopo il comma 6 è sono aggiunti i seguenti:

**6.bis** Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.

**6.ter** Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.

**MOTIVAZIONE**

*I rilevanti rincari dell'energia elettrica del gas costituiscono una reale minaccia per gli equilibri degli enti locali, per i quali tali oneri sono elemento fondamentale per l'esercizio di funzioni essenziali quali l'illuminazione pubblica e il riscaldamento delle scuole e degli uffici. Le informazioni attualmente disponibili rappresentano una tendenza alla crescita di oltre il 30% che produrrebbe un incremento annuo di maggiori spese per Comuni, Province e Città metropolitane per oltre mezzo miliardo di euro.*

*Il fondo che si propone di istituire mette al riparo gli enti da questa evenienza, liberandoli dalla necessità di individuare mezzi di copertura in molti casi non rinvenibili senza una riduzione dei servizi locali.*

*necessita di copertura*

AS 2505

**Art. 13**

**Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021**

**dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:**

**ART. 13 BIS**

*(sostegno enti in difficoltà finanziarie)*

**1. Alle province che, alla data del 31.12.2021, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024, un contributo nell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 marzo 2022. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 aprile 2022, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla massa passiva da ripianare al 31.12.2021 e del tempo residuo per il ripiano. Al conseguente onere, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**

**MOTIVAZIONE**

*La norma, che ricalca la disciplina di cui all'articolo 1, comma 843, della legge di bilancio 2018 n. 205/2017, è finalizzata a sostenere i processi di risanamento delle Province in stato di dissesto o in piano di riequilibrio.*

*Come è noto, in larga parte questi derivano dagli ingenti tagli operati sulle Province in particolare dal dl. 66/14 e dall'articolo 1, comma 418 della legge n. 190/2014, e dunque hanno necessità di garantire il mantenimento degli equilibri e contestualmente l'erogazione delle funzioni fondamentali, senza ulteriori spazi di efficientamento della spesa. Per consentire l'ordinato ripristino della funzionalità di questi enti, è necessario che vi sia un supporto finanziario, come già venne disciplinato nel triennio 2018/2020.*

*Ovviamente il riparto si ritiene dovrà tener conto non solo della massa passiva residua ma anche dell'arco temporale residuo dei piani di rientro.*

AS 2505

**Art. 13**

**Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021**

**dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:**

**ART. 13 BIS**

*(finanziamento funzioni fondamentali province)*

**All'articolo 1, comma 561, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: "80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024" con le parole "160 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 250 milioni di euro per l'anno 2024".**

*L'emendamento riveste una cruciale rilevanza per il sistema delle Province e Città metropolitane, le quali devono, dopo anni di pesanti e gravosi tagli alle risorse proprie, ripristinare un equilibrio di bilancio che contemperi un esercizio delle funzioni fondamentali secondo i fabbisogni standard, con la propria capacità fiscale standard, tenuto conto dei contributi alla finanza pubblica complessivamente a loro carico, così come si sono stratificati negli anni.*

*Le risorse previste dalla legge di bilancio 2022, infatti, non sono sufficienti soprattutto per gli anni dal 2022 al 2024 a sanare il divario del comparto causato dalle passate manovre rispetto ai fabbisogni emergenti: a dimostrazione dell'insufficienza delle risorse a disposizione – solo 310 milioni nel primo triennio - si rileva che i risultati dell'aggiornamento dei fabbisogni standard nonché l'attestata capacità fiscale e la ricognizione dei contributi alla finanza pubblica previsti a legislazione vigente a carico del comparto, fanno emergere una distanza tra le risorse disponibili e quelle necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali secondo i fabbisogni standard, di oltre 840 milioni per le sole Province.*

*Per questo motivo vengono richiesti 300 milioni in più (nel triennio: 80 milioni nel 2022, 100 milioni nel 2023 e 120 milioni nel 2024).*

**NECESSITA DI COPERTURA per complessivi 300 milioni nel triennio 2022/2024**

AS 2505

**Art. 13**

**Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021**

**dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:**

**ART. 13 BIS**

*(eliminazione taglio costi politica Province)*

**A decorrere dall'anno 2022 è soppresso il concorso alla finanza pubblica a carico delle Province ai sensi dell'articolo 1, comma 150 bis, legge n. 56/14. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento mira a sopprimere il taglio alle risorse correnti delle Province delle Regioni a Statuto ordinario previsto dalla legge di riordino n. 56/14 che aveva originariamente sancito la gratuità della carica di presidenti di provincia.*

*Successivamente, a seguito della reintroduzione di una indennità per i Sindaci in qualità di Presidenti di Provincia, ai sensi dell'articolo 57 quater del dl 124/19, considerata come integrazione di quella percepita come Sindaco ed a carico della Provincia, e, ancor di più a valle di quanto disposto dal articolo 1, commi 583 e 584 della legge di bilancio 2022 n. 234/21, le Province si trovano nelle condizioni di ripristinare il capitolo di bilancio relativo ai costi della politica e, contestualmente, a versare all'erario le somme previste a regime dall'articolo 1, comma 150 bis della legge n. 56/14.*

*Al contrario, ad ogni incremento di indennità per i sindaci, il legislatore statale ha posto mano alla relativa copertura finanziaria per i Comuni.*

*A fronte di tale situazione si pone con estrema evidenza la necessità di azzerare il contributo alla finanza pubblica denominato "costi della politica" disposto dall'articolo 19, dl 66/14, per consentire la sostenibilità delle disposizioni statali richiamate.*

*assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane*

AS 2505

**Art. 13**

**Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021**

**dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:**

**ART. 13 BIS**

*(assunzione di personale specializzato in province e città metropolitane)*

**1. Per rafforzare le strutture tecniche per la progettazione e realizzazione degli investimenti negli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo 2022 definisce i tempi e le modalità di svolgimento e di conclusione delle procedure concorsuali previo accordo in Conferenza Stato - Città Autonomie locali. Al conseguente onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190**

**MOTIVAZIONE**

*La proposta normativa ha l'obiettivo di consentire a Province e Città metropolitane di assumere personale altamente specializzato per rafforzare le strutture di progettazione e di gestione degli appalti.*

*Gli impegni che lo Stato sta richiedendo per la ripresa degli investimenti degli enti locali richiede l'innesto di personale altamente qualificato in questi enti, che può essere accelerato attraverso il ricorso ad una procedura concorsuale unica gestita dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base di un accordo sancito nella Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.*

*L'assunzione di personale specializzato a tempo determinato per tre anni comporta per lo Stato un investimento complessivo di 40 milioni di euro (10 milioni di euro nel 2022 e 15 milioni di euro per il 2023 e 2024), a valere sulle risorse disponibili per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali nel ciclo di programmazione 2021 - 2020, e consente di dare una risposta immediata alle esigenze di rafforzamento della capacità tecnica ed amministrativa delle SUA provinciali e metropolitane.*

*Le Province e le Città metropolitane, a seguito dell'entrata in vigore del DM con la nuova disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato in attuazione dell'articolo 33 del DL 34/19, potranno programmare a regime i processi di stabilizzazione di questo personale nelle loro strutture.*

AS 2505

**Art. 13**

**Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021**

**dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:**

**ART. 13 BIS**

*(oneri rinnovo contrattuale)*

**1. A decorrere dall'anno 2022, la spesa per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento rende neutra la spesa di personale derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionale di lavoro successivi a quelli per il triennio 2016-2018 ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.*

*L'emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.*



*sostenibilità di cassa per Province e Città metropolitane*

AS 2505

**Art. 13**

**Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021**

**dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:**

**ART. 13 BIS**

*(recupero contributi alla finanza pubblica su IPT)*

**All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è soppresso l'ultimo capoverso.**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è finalizzato a modificare le modalità di recupero da parte dello Stato dei contributi alla finanza pubblica dovuti dalle Province e Città metropolitane allo Stato, eliminando la possibilità di aggredire il gettito dell'Ipt Imposta Provinciale di trascrizione che, insieme con l'imposta Rcauto è l'unico altro gettito che consente liquidità agli enti.*

*Poiché, a partire dal 2022, il sistema di finanziamento delle Province è complessivamente mutato, con un azzeramento dei flussi di cassa derivanti dal fondo sperimentale di riequilibrio, dal 2022 non più operante, è necessario garantire a tutti gli enti una parte delle proprie entrate tributarie per non determinare sofferenze di cassa quando non anche ricorso alle anticipazioni di tesoreria, che aggravano ulteriormente i costi di gestione dell'ente.*

*La norma non necessita di copertura*

AS 2505

**Art. 13**

**Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021**

**dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:**

**ART. 13 BIS**

*(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)*

**1. All'articolo 17-bis, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle parole "dal 2020 al 2023".**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è finalizzato a prorogare il termine per la disapplicazione della disposizione che impone ai sindaci che vogliono candidarsi alla presidenza della Provincia, di avere una scadenza di mandato non inferiore a 18 mesi.*

*In attesa di una revisione complessiva dell'ordinamento delle Province, infatti molti enti hanno richiesto di estendere anche agli anni 2022 e 2023 la previsione dell'art. 17-bis, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, per consentire alle Province interessate di svolgere le elezioni dei nuovi Presidenti senza applicare il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come già è avvenuto nel mese di dicembre 2021 in molte realtà.*

AS 2505

**Art. 13**

**Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021**

**dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:**

**ART. 13 BIS**

*(Ponti e viadotti)*

**Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:**

**"2-bis: all'articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto" sono sostituite con le parole "I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto"**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è finalizzato a garantire che la rendicontazione dei fondi dedicati a ponti e viadotti previsti per l'anno 2021, secondo un decreto ancora non pubblicato in GU, possa essere effettuata dagli enti entro la fine del 2023 (e non anche a fine 2022), poiché essendo tale decreto ancora in corso di pubblicazione e dunque non perfezionato, non è stato in larga parte previsto nei bilanci degli enti, e non ha prodotto concreti effetti sul processo di investimento. Altrimenti si rischia la revoca del finanziamento stesso.*

AS 2505

**Art. 13**

**Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021**

**dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:**

**ART. 13 BIS**

*(Disposizioni sul turn-over per regioni ed enti locali)*

**All'articolo 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole "Per il triennio 2019-2021" con le parole "Per il quadriennio 2019-2022".**

**MOTIVAZIONE**

*Le attuali regole per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Province prevedono un turn over al 25% o al 100% a seconda del loro rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, in base alla normativa prevista dal comma 844 della legge 205/2017, in attesa dell'emanazione del dm attuativo dell'articolo 33 del DL 34/2019.*

*La regola ordinaria prevede che si faccia riferimento alle cessazioni dell'esercizio precedente. L'articolo 14-bis del Dl 4/2019, introducendo il comma 5-sexies all'articolo 3 del Dl 90/2014, ha previsto che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over.*

*Con la presente proposta normativa si estende questa possibilità anche all'anno 2022, a seguito dell'estensione delle norme sui prepensionamenti e anche in attesa dell'emanazione del dm sulla nuova disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato nelle Province.*

*contenzioso addizionale provinciale energia elettrica*

AS 2505

**Art. 13**

**Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021**

**dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:**

**ART. 13 BIS**

*(contenzioso addizionale provinciale energia elettrica)*

**Le somme dovute da Province e Città metropolitane e rimesse alle società fornitrici di energia elettrica a seguito del contenzioso determinato dalle sentenze della Corte di Cassazione nn. 27101 e 27099 del 2019, sono portate a riduzione dei contributi alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418 della legge n. 190/2014.**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è finalizzato ad addivenire ad una soluzione concreta determinato dal problema generato dalle due sentenze della Corte di Cassazione (n. 27101 e 27099 del 2019) che hanno sancito l'incompatibilità della addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica (cessata dal 2012) con il diritto comunitario.*

*Il problema, posto ripetutamente al Governo, non ha mai trovato completa definizione.*

*Le Province si sono trovate costrette a gestire un rilevante contenzioso con conseguente situazione di soccombenza. L'erogazione dell'indebito restituito sta influenzando sugli equilibri programmatici di bilancio.*

*Va dunque garantito che le somme definite nei contenziosi aperti, in via di apertura o già conclusi non pesino sui bilanci degli enti, e siano posti a riduzione dei contributi alla finanza pubblica definiti per ogni singolo ente.*

**AS 2505**

**EMENDAMENTO**

**Art. 13**

**(Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021)**

**Dopo il comma 6 è inserito il seguente:**

**“6.bis. Al fine di finanziare tutti gli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico di Province e Città Metropolitane, finanziate con decreto del direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 8 gennaio 2020, n.2 e concluse entro il 31 dicembre 2021, che non hanno trovato finanziamento tramite le risorse stanziare con DM 254 del 6 agosto 2021, è istituito presso il Ministero Istruzione per l'anno 2022 un Fondo con una dotazione complessiva di Euro 50 milioni di euro.**

**A tale onere si provvede con conseguente riduzione delle risorse di cui al Programma operativo complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 del Ministero dell'Istruzione”**

**MOTIVAZIONE**

*Con il DM 734 del 08/08/2019 sono stati stanziati € 40.000.000,00 per lo svolgimento delle indagini diagnostiche e € 25.900.000,00 per gli interventi urgenti che si sarebbero resi necessari a seguito delle verifiche su solai e controsoffitti.*

*Con successivo Decreto direttoriale n. 2 del 8 gennaio 2020 sono state approvate le due graduatorie per il finanziamento delle indagini di edifici di Comuni, Province e Città Metropolitane. Con la Nota Ministeriale 4651 del 07/04/2021 viene indicata la data del 31/12/2021 quale termine per lo svolgimento delle indagini e relativa rendicontazione;*

*Nonostante la scadenza generale per la rendicontazione fissata al 31/12/2021 (linee guida Ministero istruzione del 7 aprile 2020), con il DM 254/2021 sono stati finanziati, gli interventi, superiori ai € 20.000,00, resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche degli enti che al 03/08/2021 avevano già concluso lo svolgimento delle indagini e la relativa rendicontazione utilizzando, come indicato nello stesso DM 254/2021, quale criterio utile per l'assegnazione delle risorse, l'individuazione degli enti locali che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione. L'emendamento è finalizzato a finanziare anche gli ulteriori interventi urgenti resisi necessari a seguito delle indagini finanziate dal DM 734/2019 per gli Enti che chiuderanno la fase di rendicontazione entro il 31/12/2021 in regola quindi con le previsioni contenute nelle Linee Guida del 7.04.2020, che tuttavia non avevano rendicontato anticipatamente (3/08/2021) poiché non erano a conoscenza di tale criterio di priorità.*

*utilizzo ribassi d'asta per interventi edilizia scolastica*

**AS 2505**

**EMENDAMENTO**

**Art. 29**

**(Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)**

**Al comma 7, secondo periodo, eliminare il seguente:**

**“qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti”**

**MOTIVAZIONE**

*La proposta normativa ha la finalità di consentire agli enti locali di coprire le maggiori spese derivanti dall'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, utilizzando le economie di gara anche per interventi di edilizia scolastica, così come avviene per le altre opere pubbliche (strade, ponti, viadotti...).*

*L'emendamento consente agli enti locali di disporre dei ribassi d'asta ottenuti per interventi di edilizia scolastica, che altrimenti confluirebbero automaticamente nel Fondo Unico Edilizia scolastica di cui al DL 179/2012 art. 11 comma 4-sexies.*

AS 2505

**Art. 13**

**Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021**

**dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:**

**ART. 13 BIS**

*(eliminazione spending review)*

**All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane". Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è finalizzato alla eliminazione della spending review per Province e città metropolitane prevista per gli anni 2023-2025 per un importo di 50 milioni annui.*

*Questa spending review, peraltro collegata a risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi, digitalizzazione e potenziamento del lavoro agile, appare distonica e incongruente rispetto al dato di realtà delle Province.*

*Si ricorda infatti che le Province, al pari degli altri enti locali, sono -tra l'altro - attualmente impegnate della laboriosa attuazione degli interventi inseriti nel PNRR, e subiscono ancora il pesante dimezzamento del personale avvenuto nel 2015.*

*Ma soprattutto **sono stati attestati** dalla Commissione tecnica fabbisogni standard, in sede di attuazione dell'articolo 1, comma 561, della legge di bilancio 2022, **1.140 milioni di squilibrio del comparto** Province e Città metropolitane rispetto ai fabbisogni standard per l'esercizio delle funzioni fondamentali, cui attualmente il legislatore si è impegnato a far fronte con l'assegnazione di contributi per 80 milioni per il 2022, 100 milioni per il 2023 e 130 milioni per il 2024: risorse assolutamente insufficienti e incostituzionali, rispetto a quanto previsto dall'articolo 119 Cost.*

*Per questo motivo si chiede l'eliminazione di una spending review che appare **priva di ogni fondamento, se non paradossale** rispetto alla situazione reale.*



**Art. 13**

**Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021**

**dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:**

**ART. 13 BIS**

*(Utilizzo alienazioni patrimoniali)*

**1. Al comma 866, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppressa la lettera b)**

**MOTIVAZIONE**

*La norma che qui si intende emendare è quella che consente la possibilità di utilizzo proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per l'estinzione anticipata del debito, anche per la quota capitale in ammortamento, in presenza di determinate condizioni:*

- a) che l'ente dimostri, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;*
- b) che l'ente, in sede di bilancio di previsione non registri incrementi di spesa corrente ricorrente,*
- c) che l'ente sia in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*L'emendamento è finalizzato ad eliminare la condizione di cui alla lettera b) (incremento di spesa corrente) poiché non risponde alla logica di flessibilità che invece era a monte della disciplina recata dal comma 866.*

*A distanza di quattro anni dalla formulazione della norma, infatti, si propone l'eliminazione del vincolo previsto dalla lettera b), che renderebbe difficilmente applicabile tale flessibilità a fronte di dinamiche di incremento della spesa corrente pressoché definite, come gli incrementi di spesa di personale derivanti dall'applicazione dei rinnovi contrattuali, l'incremento delle spese per beni e servizi dovuto all'incremento del costo delle materie prime e quindi dell'inflazione, nonché l'incremento della componente interessi nelle rate di mutuo oggetto di rinegoziazione per effetto del rallentamento nella restituzione della quota capitale rispetto al piano di ammortamento originario.*

*Restano fermi i vincoli di cui alla lettera a) e c).*

AS 2505

**Art. 13**

**Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021**

**dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:**

**ART. 13 BIS**

*(misure di contenimento dell'impatto sulla finanza pubblica dei contratti derivati stipulati dagli enti locali prima del 31 dicembre 2013)*

- 1. Per evitare i fenomeni di significativa instabilità gravanti sulla finanza pubblica per effetto dei contratti derivati stipulati dagli enti locali fino al 31.12.2013, privi dei requisiti di misurabilità e determinazione dell'oggetto, ovvero della determinazione del valore attuale al momento della stipulazione (mark to market), nonché della potenziale passività da esplicitare nella clausola upfront e della preventiva autorizzazione da parte del consiglio provinciale o comunale, tali contratti sono analizzati, al fine di una estinzione anticipata o rinegoziazione, entro il 31.12.2022 attraverso un collegio consultivo finanziario istituito presso il Dipartimento degli Affari regionali e delle Autonomie e composto, con le modalità definite nelle linee guida di cui al comma 5.**
- 2. L'attuazione delle determinazioni del collegio consultivo è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.**
- 3. Le determinazioni del collegio consultivo hanno la natura di lodo contrattuale previsto dall'articolo 808ter c.p.c., salva diversa e motivata volontà manifestata in forma scritta dalle parti.**
- 4. Le sentenze straniere che dichiarano la validità dei contratti derivati di cui al comma 1 non sono eseguibili in Italia, per contrasto con l'ordine pubblico, ai sensi dell'art.64 comma 1 lett.g) della legge 218/1995.**
- 5. Entro 60 gg dall'entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministero dell'Economia, di concerto con il Dipartimento degli affari regionali e delle autonomie, sono approvate apposite Linee guida volte a definire composizione, modalità di funzionamento e principi del collegio consultivo.**

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è finalizzato a consentire una estinzione anticipata o rinegoziazione dei contratti derivati già stipulati dagli enti locali in mancanza di determinati presupposti. L'operazione è perfezionata entro il 31.12.2022 attraverso un collegio consultivo finanziario istituito presso il Dipartimento degli Affari regionali e delle Autonomie. Si prevede anche che le sentenze straniere che dichiarano la validità dei contratti derivati di cui al comma 1 non sono eseguibili in Italia, per contrasto con l'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 64 comma 1, lettera g) della legge 218/1995.*